

STATUTO

ART.1 - Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione

1. La "Fondazione Conservatorio Santa Marta ETS" ha sede in Montopoli in Val d'Arno, via del Falcone n. 30.
2. La durata della Fondazione è illimitata
3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente statuto e del D.Lgs. 117/2017.
4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente nell'ambito dell'educazione, istruzione, cultura.

ART.2 - Scopi della Fondazione

1. La fondazione, nella continuità degli scopi originari del Conservatorio Santa Marta, nel rispetto dei principi e dei concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
  - a) l'educazione e l'istruzione delle persone, tenuto conto dell'ispirazione originaria generata dall'esperienza cristiana, secondo la tradizione e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica;
  - b) la promozione, la conservazione e la valorizzazione di opere d'arte;
  - c) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

Elve Borani

che o ricreative di interesse sociale.

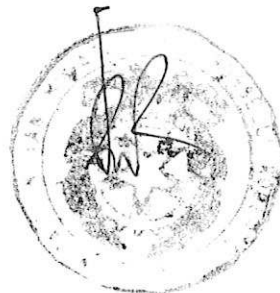
La Fondazione collabora con amministrazioni pubbliche e con privati, con altre Fondazioni e organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, anche attraverso accordi e convenzioni.

Nel quadro degli scopi suddetti, può organizzare e favorire ovunque incontri, corsi di preparazione e perfezionamento professionale e/o post-universitario, può conferire o assumere incarichi, può conferire contributi, borse di studio, premi.

#### ART. 3 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione opera senza fini di lucro.
2. Le finalità di educazione e di istruzione delle persone, di cui all'articolo precedente, vengono perseguite dalla Fondazione mediante l'organizzazione e la gestione di scuole e di corsi di ogni ordine e grado, operanti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di istruzione. L'insegnamento e l'educazione mantengono, nel quadro delle finalità della scuola, il loro riferimento alla valenza educativa cristiana, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, nel rispetto dei concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione del Conservatorio di Santa Marta.
3. L'attività della Fondazione è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della persona ed alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia.

In tale prospettiva, le attività della Fondazione mirano a



promuovere il diritto all'educazione, all'istruzione, alla cultura e alla formazione mediante la valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali delle persone, anche attraverso la promozione di iniziative educative, formative, di integrazione sociale, di solidarietà ed anche in collaborazione con altri istituti, come scuole statali e private, università ed istituti di ricerca.

4. La finalità di promozione e lo svolgimento di attività culturali potranno attuarsi con attività connesse e funzionali all'educazione ed alla istruzione, sia con attività culturali autonome, sia con la promozione e la valorizzazione dei beni storici e artistici e della storia civile e religiosa.

#### ART. 4 - Fondo patrimoniale

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà del Conservatorio di Santa Marta all'atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

- eventuali avanzi di gestione;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coe-

Ense Borani

rente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente statuto e dalle tavole di fondazione e delle norme di cui al D.Lgs. 117/2017.

4. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia.

#### ART. 5 - Risorse di gestione

1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) redditi netti derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- b) eventuali avanzi di gestione;
- c) atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.

#### ART. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenuto conto della peculiarità della Fondazione nonché secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

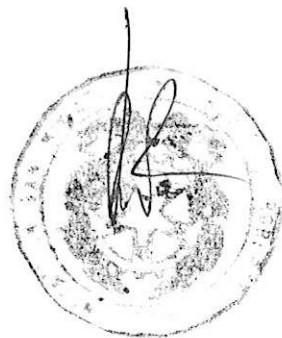
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e lo sottopone al Revisore Contabile che predispone la propria relazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Revisore Contabile, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e lo trasmette entro 30 giorni all'Autorità di Vigilanza.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotta un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo invia entro 30 giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza.

L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Sia durante la vita della Fondazione che al suo scioglimento è fatto divieto di procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.

La Fondazione si doterà dei libri sociali obbligatori prescritti dalle norme vigenti.



Elve Bonomi  
*[Handwritten signature]*

ART. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente
- c) il Revisore Contabile.

ART. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. E' composto da 6 (sei) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni.

I componenti possono essere confermati per una sola volta.

2. I consiglieri sono così designati:

\* n.3 (tre) dalla Diocesi di San Miniato (PI)

\* n.1 (uno) dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

\* n.1 (uno) dal Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI)

\* n.1 (uno) dalla Fondazione Cassa Risparmio di San Miniato

3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Sono previsti solo rimborsi spese purché documentati.

4. Il Presidente viene eletto, tra i membri designati dalla Diocesi di San Miniato (PI), dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, a maggioranza dei propri componenti e può essere confermato, per una sola volta.

5. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra tutti i membri, e può essere confermato per una sola volta.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.
7. I componenti designati in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
8. Alla scadenza del quinquennio il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo o i nominativi prescelti mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, alle relative designazioni provvede il Prefetto della Provincia di Pisa, su richiesta di un Consigliere.
9. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre Consiglieri od il Revisore Contabile.
10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quelle di cui al punto 2 alle lettere e), f), g), h) ed i) dell'articolo successivo, da assumere a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica; in caso di parità prevale il



Euse Boreu  


voto del Presidente.

11. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

12. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'articolo 10.

#### ART. 9 - Funzione di indirizzo e di governo

1. Al Consiglio d'Amministrazione spetta l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.

2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio d'Amministrazione:

- a) l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- d) l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- e) la dichiarazione di impossibilità di funzionamento della

Fondazione, ai sensi dell'art. 16;

f) la nomina su proposta del Presidente, del segretario generale;

g) la nomina e la eventuale revoca del Revisore Contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo, che deve essere proporzionato all'attività svolta e non eccedere i compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

h) la ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;

i) l'approvazione e la modifica dello statuto.

ART.10 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

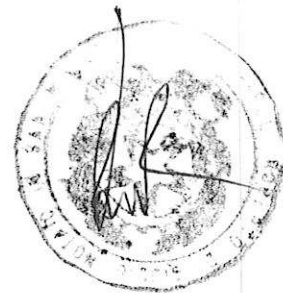
1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, almeno otto giorni prima della data fissata.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera raccomandata o fax o via e-mail, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore Contabile.

3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario e sono



Eure Bonelli

A large, stylized handwritten signature in dark ink, corresponding to the name 'Eure Bonelli' written next to it.

firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dal segretario.

5. Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede. Tutti gli atti devono essere conservati nell'archivio di Presidenza o stanza riservata.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di coloro che abbiano contribuito alla Fondazione, a condizione che questo sia esplicitamente previsto al momento dell'accettazione del contributo o della donazione e che sia previsto nella convocazione.

#### ART. 11 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila e sovrintende sull'andamento generale, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative e ai terzi.

3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi,

e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 12 - Funzione di Amministrazione

La Fondazione, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione, è amministrata per quanto di specifica competenza, dal Segretario Generale.

#### ART. 13 - Segretario Generale

Il Segretario generale svolge la funzione di segretario durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

1. predispone gli atti amministrativi;
2. cura la formazione degli inventari, del progetto di bilancio e del rendiconto annuale dell'attività svolta;
3. cura la gestione e l'amministrazione e l'attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee tracciate dal consiglio



Euse Borom

d'Amministrazione;

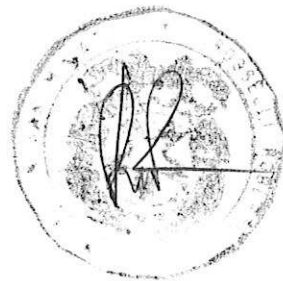
4. provvede agli acquisti e alle alienazioni correnti;
5. provvede a fissare il rimborso delle spese sostenute dai componenti del medesimo Consiglio;
6. provvede a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione;
7. cura l'invio alle Amministrazioni Vigilanti, degli atti necessari all'esercizio delle loro funzioni.

#### ART. 14 - Revisore Contabile

1. Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.
3. Il Revisore Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la sua partecipazione è obbligatoria per le riunioni nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall'avviso di convocazione.

#### ART. 15 - Partecipante

1. Assume la qualifica di "Partecipante" alla Fondazione, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della stessa, ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, perso-



na fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica che, condividendone le finalità, partecipa alla realizzazione dei suoi scopi mediante contribuzioni in denaro, ovvero in attività e/o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il contributo erogato dai partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico, compreso fra le attività della Fondazione. Con la cessazione delle contribuzioni, il Consiglio di Amministrazione dichiara la cessazione del soggetto dalla qualifica di partecipante.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i requisiti e gli obblighi previsti per l'ammissione dei partecipanti; può altresì stabilire le opportune e puntuali forme di coinvolgimento dei partecipanti nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione interessate al raggiungimento degli obiettivi specificatamente finanziati.

3. La qualifica di partecipante comporta l'adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se anteriori all'acquisto di tale qualifica.

La qualifica di partecipante non è, in alcun modo, trasmissibile.

4. La qualifica di partecipante si perde per decadenza o per recesso.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a

Elve Bonomi

seguito di grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto. Costituiscono in ogni caso causa di decadenza:

- a) - l'inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti convenuti all'atto della partecipazione;
- b) - la tenuta di comportamenti che causano danni anche solo morale o di immagine alla Fondazione;
- c) - l'apertura di procedure concorsuali e/o liquidatorie.

Il recesso è deciso dal partecipante ed è comunicato alla Fondazione per raccomandata o PEC. Il recesso non libera il partecipante dagli obblighi già assunti nei confronti della Fondazione.

5. Nessuno dei partecipanti può chiedere la restituzione di quanto conferito a qualsiasi titolo alla Fondazione in caso di perdita della propria qualifica per qualsiasi motivo e causa.

6. L'Albo dei partecipanti è tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione e sotto la sua responsabilità.

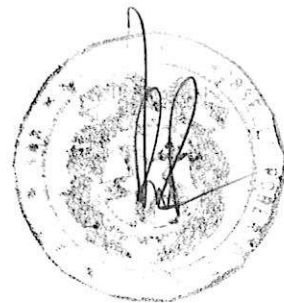
#### ART. 16 - Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione verrà posta in liquidazione e verrà nominato un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ART. 17 - Disposizione finale

La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente  
statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del  
codice civile e delle leggi speciali in materia di persone  
giuridiche private e, in particolare, in materia di Fondazioni  
nonché da quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Euse Bonini



*[Handwritten signature]*